



Edizione di martedì 12 Marzo 2024

CASI OPERATIVI

Trattamento Iva incerto per l'indennità relativa alla perdita dell'avviamento commerciale
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Operazioni straordinarie: la sezione II del quadro RV nel modello Redditi 2024
di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

IVA

Il caso OnlyFans e le relative questioni Iva
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

ENTI NON COMMERCIALI

L'obbligo di aggiornamento dei dati per gli ETS ed il rischio di cancellazione dal RUNTS
di Biagio Giancola

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il nuovo quadro RW 2024 ed il neonato quadro W
di Ennio Vial

Trattamento Iva incerto per l'indennità relativa alla perdita dell'avviamento commerciale

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

**Euroconference**
Centro Studi Tributari

**TeamSystem**

EVENTO GRATUITO
**Rivoluzionare gli studi professionali: digitalizzazione e
intelligenza artificiale per una nuova era**
[Scopri di più >](#)



La ditta individuale Mario Rossi svolgeva attività di vendita di frutta e verdura presso un negozio condotto in forza di contratto di locazione.

Al termine della locazione riceve la somma di 30.000 euro a titolo di indennità per la perdita dell'avviamento; occorre emettere fattura in relazione a tale importo?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico

Operazioni straordinarie: la sezione II del quadro RV nel modello Redditi 2024

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle società di capitali

Scopri di più

Le società che nel 2023 hanno partecipato ad **operazioni straordinarie** di **fusione o scissione**, sono tenute a presentare la dichiarazione dei redditi, compilando il **quadro RV del Modello Redditi 2024**, definitivamente approvato con Provvedimento Ade n. 68514/2024.

Il quadro RV richiede una **mole rilevante di informazioni** e dati sulla cui indicazione possono sorgere alcuni dubbi, atteso il fatto che le **istruzioni ufficiali sono piuttosto succinte** e che la dottrina raramente si è interessata a questo adempimento. Va segnalato, inoltre, che, nel corso del 2023, è stata introdotta, nel nostro ordinamento, la **scissione scorporo**, disciplinata dall'[articolo 2506.1, cod. civ.](#), che certamente presenta **rilevanti differenze rispetto alla scissione ordinaria**, mentre il quadro RV non registra specifiche attenzioni in merito a questa particolare operazione.

La sezione II: i dati dell'operazione di fusione o scissione

Nella **sezione II° del Quadro RV** devono essere riportati una serie di **dati relativi sia alla società avente causa** (incorporante o beneficiaria, parte I) sia della **società dante causa** (incorporata o scissa, parte II), ma **l'obbligo compilativo verte solo sulla società avente causa**, ciò anche nella ipotesi in cui la scissione sia parziale, per cui la società dante causa **mantiene la propria esistenza**. Al riguardo, va ricordato che l'obbligo di redigere la dichiarazione dei redditi per il soggetto estinto verte sulla **società risultante dalla fusione**, la quale, se è stata assegnata valenza retroattiva all'operazione, dovrà **far convergere i dati reddituali** della dante causa nel **proprio conto economico**, mentre se **non è stata decisa la retrodatazione** avrà **nove mesi** a disposizione (decorrenti dalla data di effetto dell'operazione) per redigere la **dichiarazione della frazione di periodo d'imposta** della società estinta, ai sensi dell'[articolo 5 bis, D.P.R. 322/1998](#). Nel caso particolare della scissione, va segnalato che la **retrodatazione fiscale può essere decisa solo a seguito di scissione totale**, considerando che, laddove ciò sia stabilito, nessun adempimento dichiarativo sussiste per la scissa, i cui dati reddituali **saranno confluiti nelle beneficiarie**.

Va segnalato che questa previsione sembra escludere che nella **scissione scorporo possa essere stabilito un effetto retroattivo**, posto che in tal caso la scissione non può mai essere totale, in quanto la scissa *“continua la propria attività”*.

Ciò posto va interpretato il dato dell'[articolo 5 bis, comma 3, D.P.R. 322/1998](#), quando afferma che l'obbligo dichiarativo è posto in scadenza entro **nove mesi dalla data di effetto dell'atto** a prescindere da eventuale efficacia retroattiva, il che, ad una prima lettura, **sembrerebbe contraddire l'assenza dell'obbligo dichiarativo in caso di retrodatazione**. In realtà, non vi è contraddizione, come ha spiegato la [risoluzione n. 132/E/1996](#), nel senso che l'effetto retroattivo di cui parla l'[articolo 5 bis, D.P.R. 322/1998](#), è **quello civilistico**, il che non comporta che la dichiarazione **debba essere sempre presentata**. Dovrà essere presentata la dichiarazione, se l'effetto retroattivo è **disposto non all'inizio dell'esercizio**, bensì in una **data intermedia tra l'inizio dell'esercizio e la data dell'atto** di scissione, ma i **nove mesi decorrono sempre dalla data di effetto della stessa scissione**. Resta il fatto che la dichiarazione della scissa, in caso di scissione, **va presentata dalla beneficiaria solo in caso di scissione totale**, mentre **se è disposto l'effetto retroattivo all'inizio dell'esercizio, non va presentata alcuna dichiarazione dei redditi specifica della società scissa**. Detto ciò, va ribadito che l'obbligo di compilare la sezione II del quadro RV **prescinde dalla sussistenza dell'obbligo posto in capo all'avente causa** di redigere la dichiarazione dei redditi della società dante causa. In tal senso, ad esempio, in caso di scissione parziale, la **beneficiaria compilerà la sezione II del quadro RV**, anche se essa non deve eseguire alcun adempimento dichiarativo per la società scissa.

Gli specifici problemi compilativi

Nel rigo RV 14 della sezione II, parte I, emerge un **primo problema compilativo**. Si chiede di indicare la quota percentuale di **patrimonio netto contabile** trasferito dalla scissa alla beneficiaria. Si pone il problema di quale dato fornire in caso di **scissione negativa**, in cui non vi è alcuna quota di netto contabile trasferito, anzi il netto contabile si **incrementa in capo alla scissa per effetto della scissione**. In tal caso, si potrebbe ritenere che **nessuna indicazione debba essere inserita nel rigo**, ma indicando zero, il software controllo segnala un errore. Una possibile soluzione potrebbe essere di **indicare la quota percentuale di patrimonio effettivo** trasferito (e non quella contabile), considerando che **la scissione negativa è possibile se il patrimonio netto effettivo trasferito è positivo** (Notariato Triveneto, Massima L.E. 17.1). Detto ciò, recentemente si è ritenuto (Notariato Triveneto, Massima L.E.18) che sia **legittima anche la scissione negativa a valori correnti effettivamente negativi**, in caso di beneficiaria preesistente e con patrimonio capiente ad assorbire il deficit patrimoniale trasferito. In tal caso, risulta **impossibile superare il problema compilativo** sopra citato.

Il problema si ripropone a maggiore ragione, con la **scissione scorporo**, nella quale **non vi alcun patrimonio netto della scissa trasferito alla beneficiaria**. Infatti, la **scissa trasferisce effettivamente una entità** (azienda o singolo/i beni) che **presenta un valore patrimoniale**, ma riceve in cambio una partecipazione, il che fa sì che non vi sia alcun trasferimento reale di



patrimonio netto. In tal caso, se l'errore risulta bloccante non vi **sono molte soluzioni accettabili**, se non quella di indicare una percentuale che risulta confrontando il valore del netto contabile trasferito in proporzione al valore del netto patrimoniale ante scissione, anche se questo dato **non significa che la scissa ha subito una riduzione patrimoniale**.

Ovviamente, il medesimo problema si **pone in relazione al rigo RV 37 della sezione II** in cui vanno inseriti i dati della società scissa; rigo in cui si chiede di **indicare la quota di patrimonio netto** rimasta alla scissa: il dato dovrebbe accogliere l'indicazione 100%, ma per superare la segnalazione di errore ci si potrà comportare **specularmente a quanto sopra indicato**.

Il caso OnlyFans e le relative questioni Iva

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributarî

Convegno di aggiornamento

Fiscaltà diretta e indiretta del web

Scopri di più

L'avvento delle **nuove e numerose piattaforme social** pone diverse **questioni** anche di natura **prettamente fiscale**. Tra queste si segnala quella oggetto della sentenza della Corte di Giustizia Ue nella causa C-695/20 del 28.2.2023, in cui è stata affrontata l'applicazione dell'[articolo 9-bis, Regolamento Ue 282/2011](#), relativamente alla **gestione della piattaforma OnlyFans** da parte della società inglese Fenix.

Detta piattaforma si **rivolge agli utenti (users)** in tutto il mondo, che sono divisi in **due categorie**: i creatori (**creators**) ed i fan (**fans**). I **primi** dispongono di profili con i quali **caricano contenuti** (fotografie, filmati, ecc.) nel proprio profilo, mentre i **secondi possono accedere ai contenuti** caricati dai **creators** mediante il **pagamento di una somma** (ad hoc o con abbonamento periodico).

La **determinazione del canone** è lasciata al **libero apprezzamento del singolo creator**, fermo restando che la società Fenix (gestore della piattaforma) stabilisce un **importo minimo** al di sotto del quale non è possibile scendere.

La questione Iva risiede nella **gestione dei flussi di pagamento**, in quanto la piattaforma OnlyFans si fa carico della **riscossione e della distribuzione dei pagamenti** effettuati dai fans, **trattenendo un importo pari al 20%** delle somme versate da questi ultimi e **attribuendo il restante 80% ai creators**. Nel contratto stipulato direttamente tra il **creator** ed il **fan**, è previsto che **OnlyFans non è parte del contratto**, ma si limita ad **agire come intermediario**. Secondo Il Fisco britannico, la società Fenix avrebbe dovuto **assoggettare ad Iva l'intero importo incassato e non solamente il 20% a titolo di propria provvigione**. Secondo l'Amministrazione finanziaria, infatti, la piattaforma digitale deve essere considerata come un soggetto che agisce in nome proprio, ai sensi dell'[articolo 9-bis, Regolamento Ue 282/2011](#). Pertanto, l'**intermediario** che agisce in nome proprio, anche se per conto di terzi, **ai fini Iva è considerato**, per presunzione, **soggetto passivo per tutto l'importo incassato e non solo per la parte di propria competenza**. Il citato articolo 9-bis, attuativo dell'articolo 28, Direttiva Iva (secondo cui "*qualora un soggetto passivo che agisca in nome proprio ma per conto di terzi partecipi ad una prestazione di servizi, si ritiene che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo personale*") **prevede che** "*se i servizi prestati tramite mezzi elettronici sono resi attraverso una rete di*

telecomunicazione, un'interfaccia o un portale, quale un mercato delle applicazioni, si presume che un soggetto passivo che interviene in detta prestazione agisca in nome proprio ma per conto del prestatore di tali servizi, a meno che tale prestatore sia esplicitamente designato, da detto soggetto passivo, quale prestatore e ciò risulti dagli accordi contrattuali tra le parti”.

La norma riportata introduce una **presunzione assoluta**, i cui requisiti sono verificati nel caso OnlyFans in cui, si ricorda, la società Fenix **fornisce non solo la piattaforma** (in cui sono caricati i contenuti dei *creators*), ma anche il **dispositivo che consente di effettuare le operazioni finanziarie**. Inoltre, la citata società è anche responsabile della **riscossione e della distribuzione dei pagamenti** effettuati dai *fans* e **fissa le condizioni generali di utilizzo** del servizio. Non sembra, quindi, potersi dubitare **sull'applicabilità della presunzione assoluta**, di cui all'[articolo 9-bis, Regolamento Ue 282/2011](#), con conseguente **soggettività passiva per l'intero importo** percepito dal soggetto gestore della piattaforma, che dovrà poi stornare al *creator* la propria quota parte. Si realizzano, in tal modo, **due operazioni distinte ed autonome ai fini Iva**, secondo quanto previsto dall'[articolo 3, D.P.R. 633/1972](#), per i servizi resi nell'ambito di un **mandato senza rappresentanza**.

L'obbligo di aggiornamento dei dati per gli ETS ed il rischio di cancellazione dal RUNTS

di **Biagio Giancola**

Seminario di specializzazione

Novità Iva per lo sport e il terzo settore

Novità del correttivo al decreto legislativo n. 38/21, caratteristiche dei soggetti gestori e inquadramento del personale

Scopri di più

Tutti gli Enti del Terzo Settore (in seguito anche “**ETS**”) iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (c.d. **RUNTS**) **sono tenuti**, anche per il tramite delle Reti Associate cui eventualmente aderiscano, oltre al deposito di bilanci e rendiconti consuntivi (obbligo non oggetto del breve commento odierno), **all'aggiornamento dei dati originariamente inseriti** nell'istanza di iscrizione, oppure **forniti in sede di trasmigrazione**.

Infatti, ai sensi dell'[articolo 48, comma 1, D.Lgs. 117/2017](#) (“**CTS**”), dal RUNTS devono necessariamente risultare, per ciascun ETS, le **seguenti informazioni minime**:

1. la **denominazione**;
2. la **forma giuridica**;
3. la **sede legale**, con l'indicazione di eventuali sedi secondarie;
4. la **data di costituzione**;
5. l'oggetto dell'attività di **interesse generale**;
6. il **codice fiscale** o la **partita Iva**;
7. l'eventuale possesso della **personalità giuridica** e il patrimonio minimo;
8. le generalità dei soggetti che hanno la **rappresentanza legale** dell'ente;
9. le generalità dei soggetti che ricoprono **cariche sociali** con indicazione di poteri e limitazioni.

Occorre, però, non dimenticare che **le anzidette informazioni minime vanno integrate con tutte quelle, altrettanto obbligatorie**, previste dall'articolo 8, comma 6, D.M. 106/2020 (che disciplina le procedure per l'iscrizione e per la cancellazione degli ETS nel RUNTS), quali tra le molteplici:

- l'indirizzo di **posta elettronica certificata**;
- eventuali **sedi secondarie**;
- le attività di interesse generale **effettivamente esercitate**;
- la previsione statutaria dell'esercizio di **eventuali attività diverse**;
- modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, le **deliberazioni di trasformazione**,

fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione;

- le generalità non solo del **rappresentante legale**, ma, in aggiunta, anche degli **altri titolari delle cariche sociali** statutariamente previste nel caso di istituzione degli **organi di controllo e di revisione**, in merito alle quali all'istanza devono essere allegate le **dichiarazioni di accettazione, di assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza e di possesso dei requisiti professionali** di cui agli [articoli 30 e 31, D.Lgs. 117/2017](#);

1. per le ODV e per le APS, il **numero dei soci o associati** cui è riconosciuto il diritto di voto; il numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con **apertura di posizione assicurativa**; il numero dei volontari iscritti nel registro dei **volontari dell'ente**;
2. e **molte altre informazioni**.

L'**obbligo di aggiornamento dei dati a carico degli ETS** è previsto dall'[articolo 48, comma 2, D.Lgs. 117/2017](#), che va letto unitamente con l'articolo 20, comma 1, D.M. 106/2020, e ne sono onerati i legali rappresentanti, **uno o più amministratori dell'ETS** o in mancanza, i componenti dell'organo di controllo se nominato, ed anche i dottori commercialisti **a ciò espressamente delegati**.

Il termine finale per l'aggiornamento delle informazioni e dei dati varia in base alla loro tipologia e l'articolo 20, comma 5, D.M. 106/2020, come previsione generale, riconduce **per tutti gli ETS, gli aggiornamenti delle informazioni** – relativi, per esempio, al rinnovo delle cariche sociali, la modifica dello statuto, l'acquisizione della personalità giuridica; lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione; la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione ecc. – alla comunicazione da effettuarsi **entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa; tuttavia vi sono casi in cui i termini sono differenti**. Così, ad esempio, **sempre per le sole ODV e APS**, i dati relativi al numero di soci, al numero di volontari e al numero di lavoratori eventualmente assunti **andranno aggiornati entro il termine perentorio del 30 giugno** dell'anno successivo a **quello di variazione**.

Va detto che proprio l'articolo 20, comma 5, D.M. 106/2020, prevede una ricognizione **dei differenti termini**.

In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nel rispetto dei termini, l'Ufficio del RUNTS diffida l'ETS ad adempiere all'obbligo suddetto, **assegnando un termine non superiore a centottanta giorni decorsi inutilmente i quali l'ente viene cancellato dal Registro stesso**, ai sensi dell'[articolo 48, comma 4, D.Lgs. 117/2017](#), e dell'articolo 20, comma 7, D.M. 106/2020.

Ai fini sistematici, va comunque rappresentato che **l'articolo 20, comma 9, D.M. 106/2020, attribuisce**, al competente Ufficio regionale del RUNTS, **l'onere di:**

- provvedere a **modificare autonomamente e d'ufficio le informazioni**;
- **iscrivere gli atti ad esso pervenuti** anche da altre Amministrazioni o acquisiti nell'espletamento delle attività di revisione e controllo, ivi comprese **le informazioni**



antimafia.

Alla **sanzione a carico dell'ETS** che incorre nella cancellazione, **si aggiunge la sanzione** prevista dal combinato disposto dell'[articolo 48, comma 5, D.Lgs. 117/2017](#) e dell'[articolo 2630 cod. civ.](#), per cui in caso di **omissione di comunicazioni o depositi obbligatori** *ex lege*, a carico del legale rappresentante (o chi altro onerato) **è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro**

Quanto finora illustrato si rivela fondamentale laddove si considera che, attualmente, all'Ufficio RUNTS – Emilia-Romagna risulta che **molte ETS non abbiano ancora effettuato comunicazioni** per le variazioni sopravvenute, incorrendo, dunque, nel rischio di vedersi destinatari della messa in mora col **termine massimo di 180 giorni** per adeguarsi, al **fine di evitare la paventata cancellazione** dal RUNTS.



Il nuovo quadro RW 2024 ed il neonato quadro W

di **Ennio Vial**

Seminario di specializzazione

Tassazione e monitoraggio delle criptovalute

Scopri di più

Diverse sono le novità introdotte al **quadro RW del modello Redditi PF 2024**. Innanzitutto, il quadro cambia fisionomia dopo una decina di anni. Proponiamo per comodità il nuovo prospetto.



PERIODO D'IMPOSTA 2023

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RW - Investimenti all'estero e/o attività estere
di natura finanziaria - monitoraggio
IVIE / IVAFE / Imposta cripto-attività

Mod. N.

11

Codice titolo possesso	Tipo contribuente	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7	8
						,00	,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi	Giorni IVAFE- IC	Mesi IVIE	Credito d'imposta	Detrazioni - IME	Codice	Quota partecipazione	Solo monitoraggio
9	10	11	12	13	14	15	16
,00			,00	,00	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo	Codice fiscale altri cointestatari					Presenza più cointestatari	
17	18	19	20				
IVAFE	IVAFE dovuta	IVIE	IVIE dovuta	IC	IC dovuta		
29	30	31	32	33	34		
,00	,00	,00	,00	,00	,00		

A partire quest'anno, il quadro deve essere compilato, anche per assolvere agli **obblighi del versamento dell'imposta sul valore delle crypto-attività**. Si tratta di **un'imposta che deve essere versata**, in assenza di un intermediario, da tutti i **soggetti residenti** nel territorio dello Stato che detengono **cripto-attività**, sulle quali **non è stata applicata l'imposta di bollo** (e non solo dai soggetti che sono tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale, ai sensi dell'**articolo 4, D.L. 167/1990**).

Ad esempio, le **società di capitali** – pacificamente escluse dall’adempimento del monitoraggio fiscale – liquidano l’imposta nella **sezione XXVI del quadro RQ**.

L'imposta si applica nella misura del **2 per mille**, da versare secondo le modalità e i termini

delle imposte sui redditi (**codice tributo 1727**). La base imponibile è costituita dal **valore delle crypto-attività** al termine di ciascun anno solare **rilevato dalla piattaforma dell'exchange**, dove è avvenuto l'acquisto della stessa. Qualora non sia possibile, tale valore potrà essere rilevato da **analoga piattaforma** (ove le medesime crypto-attività sono negoziabili), oppure da **siti specializzati** nella rilevazione dei valori di mercato delle stesse.

In assenza del già menzionato valore, deve **farsi riferimento al costo di acquisto delle crypto-attività** e qualora **non siano più possedute alla data del 31.12**, si deve far riferimento al **valore rilevato al termine del periodo di detenzione**.

Un ulteriore interessante novità riguarda la **tabella dei codici investimenti** detenuti all'estero presente nell'appendice del **Fascicolo 2** e che per opportunità proponiamo di seguito.

TABELLA CODICI INVESTIMENTI ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA		
CONTI CORRENTI E DEPOSITI ESTERI.....1..	POLIZZE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI CAPITALIZZAZIONE8	ALTRE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA.....14
PARTECIPAZIONI AL CAPITALE O AL PATRIMONIO DI SOCIETÀ NON RESIDENTI.....2	CONTRATTI DERIVATI E ALTRI RAPPORTI FINANZIARI CONCLUSI AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELLO STATO...9	BENI IMMOBILI.....15
OBBLIGAZIONI ESTERE E TITOLI SIMILARI.....3	METALLI PREZIOSI ALLO STATO GREZZO O MONETATO DETENUTI ALL'ESTERO10	BENI MOBILI REGISTRATI (es. yacht e auto di lusso).....16
TITOLI NON RAPPRESENTATIVI DI MERCE E CERTIFICATI DI MASSA EMESSI DA NON RESIDENTI.....4	PARTECIPAZIONI PATRIMONIO DI TRUST, FONDAZIONI O ALTRE ENTITÀ GIURIDICHE DIVERSE DALLE SOCIETÀ ...11	OPERE D'ARTE E GIOIELLI17
VALUTE ESTERE DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI.....5	FORME DI PREVIDENZA GESTITE DA SOGGETTI ESTERI.....12	ALTRI BENI PATRIMONIALI18
TITOLI PUBBLICI ITALIANI EMESSI ALL'ESTERO.....6	ALTRI STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DI NATURA NON PARTECIPATIVA.....13	IMMOBILE ESTERO ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE ...19
CONTRATTI DI NATURA FINANZIARIA STIPULATI CON CONTROPARTI NON RESIDENTI.....7		CONTO DEPOSITO TITOLI ALL'ESTERO20
		CRYPTO-ATTIVITÀ.....21

Le valute virtuali sono state espunte dal **codice 14** che viene, quindi, destinato al monitoraggio delle **attività finanziarie non inquadrabili altrove**.

Entra in pista il nuovo codice 21 relativo alle cryptoattività che, invero, era scontato in quanto già presente nel **quadro RW 2023 per il 2022** del Modello Redditi **società di persone o enti non commerciali**.

Le istruzioni alla colonna 4 relativa al Paese estero ove è detenuto l'investimento, precisano che **tale codice non è obbligatorio** nel caso di **compilazione per dichiarare le "valute virtuali"**. Le specifiche tecniche stabiliscono che la casella 4 può essere omessa se, nella **colonna 3**, si **indica il codice 21** segnalato in precedenza. Invero, le istruzioni portano a ritenere che

l'esonero riguardi solo le criptovalute e non le cripto-attività in generale.

Pertanto, questo approccio è **coerente con le istruzioni del quadro RW** delle società di persone e degli enti non commerciali dell'anno scorso dove i **codici 14** (comprensivo delle valute virtuali) ed il **codice 21 coesistevano**, ammettendo, tuttavia, l'esclusione della compilazione della **colonna 4 solo con il codice 14**, ma non anche con il 21.

Ciò porta a ritenere, pertanto, non senza qualche disagio, che le **criptoattività diverse dalle criptovalute necessitano della indicazione dello Stato estero.**

Una ulteriore novità del Modello redditi 2024 definitivamente approvato, è rappresentato dal **superamento delle novità inserite nel modello in bozza** per cui alcune caselle quali, ad esempio, quelle relative alla titolarità effettiva, sarebbero state dedicate ai casi in cui **era dovuta l'ivafe**. La novità, già commentata in un [precedente intervento sulle colonne di questa rivista](#), appariva **incomprensibile e non a caso è stata espunta.**

Dobbiamo segnalare, inoltre, che il **quadro RW** ha un fratellino più piccolo: il neonato **quadro W del Modello 730**, che di seguito riportiamo.

QUADRO W - Investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale										
SEZIONE I - DATI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI E ALLE ATTIVITA'										
W1	CODICE TITOLO POSSESSO	TIPO CONTRIBUENTE - IVAFE	CODICE INDIVIDUAZIONE BENE	CODICE STATO ESTERO	QUOTA DI POSSESSO	CRITERIO DETERMIN. VALORE	VALORE INIZIALE	VALORE FINALE		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							,00			,00
	VALORE MASSIMO C/C PAESI NON COLLABORATIVI - IVAFE	GIORNI IVAFE - CRIPTO-ATTIVITA'	MESI IVIE	CREDITO D'IMPOSTA	DETRAZIONI - IVIE	CODICE	QUOTA PARTECIPAZIONE - IVAFE	SOLO MONITORAGGIO		
	9	10	11	12	13	14	15	16		
		,00			,00		,00			
	CODICE FISCALE SOCIETA' O ALTRA ENTITA' GIURIDICA IN CASO DI TITOLARE EFFETTIVO - IVAFE			CODICE FISCALE ALTRI COINTESTATARI					PRESENZA PIU' COINTESTATARI	
	17				18				19	20

Purtroppo, il **quadro W del 730 contiene ancora l'indicazione dell'ivafe** nelle colonne 2, 9, 15 e 17 come nella iniziale bozza del Modello Redditi. Ragionevolmente questi aspetti **saranno successivamente limati.**

Si deve segnalare, infine, come il modello 730 contenga (da quest'anno) anche i redditi di capitale soggetti alla tassazione sostitutiva che generalmente erano accolti nel **rigo RM12 del Modello Redditi PF. Non è presente, invece, il quadro RT** per il quale si dovrà continuare ad utilizzare il **Modello Redditi.**

SEZIONE III - REDDITI DI CAPITALE SOGGETTI AD IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA									
L8	TIPO	CODICE STATO ESTERO	AMMONTARE REDDITO	ALIQUOTA %	CREDITO IVCA	OPZIONE TASSAZIONE ORDINARIA	PROVENTI PARTICOLARI	ECCEDENZA DI VERSAMENTO A SALDO	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			,00			,00			,00